Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni

Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative,

Ambiente e Territorio



Proposta di legge n. 423/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24.".

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

Il Dirigente F.to Avv. Giovanni FEDELE Il Presidente F.to On. Domenico BEVACQUA

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge in esame nasce da una proposta della Giunta regionale, finalizzata ad ovviare ai problemi pratici determinati dall'applicazione dell'art. 23, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24 del 16.05.2013.

La presente proposta, pertanto, reca un'interpretazione autentica dell'articolo 23 nel senso che sono da considerarsi abrogati, in quanto incompatibili con gli articoli 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque parchi marini regionali) e 9 (Ente per i parchi marini regionali), solo ed esclusivamente l'articolo 5 delle leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008, e non tutte le suddette leggi, per come riportato dall'articolo 23 sopra citato.

In particolare:

- 1. L'articolo 1 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 nel senso di considerare abrogato il solo articolo 5 delle leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008.
- 2. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria considerato che, trattandosi di modifiche di natura ordinamentale, la proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- 3. L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Tipologia della proposta di legge.

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale.

Le modifiche contenute nella proposta di legge consentono di apportare maggiore chiarezza al testo della legge regionale n. 24/2013, ovviando alla situazione di incertezza normativa che si era venuta a creare. Pertanto, è stata sottoposta all'esame del Consiglio regionale una proposta di legge di interpretazione autentica dell'art. 23, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24/2013 nel senso di considerare abrogati, in quanto incompatibili con gli articoli 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque parchi marini regionali) e 9 (Ente per i parchi marini regionali), solo ed esclusivamente l'art 5 (Ente di gestione del parco) delle rispettive leggi regionali n. 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008, 13/2008 e di conseguenza non sono da considerare abrogati tutti gli altri articoli delle suddette leggi regionali istitutive dei parchi marini regionali.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati.

Le finalità della norma hanno implicazioni positive sulla tutela, ambientale marino e costiero consentendo alla Pubblica Amministrazione, in particolare, di adempiere correttamente alle disposizioni normative vigenti.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

La proposta di modifica della legge regionale 24/2013 non comporta oneri finanziari in quanto si limita a far chiarezza al testo della stessa.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1 Articolo 2	Nessun onere finanziario in quanto fornisce l'interpretazione autentica della lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 Nessun onere finanziario in quanto reca la clausola
Articolo 2	di invarianza finanziaria
Articolo 3	Nessun onere finanziario in quanto stabilisce i termini per l'entrata in vigore della Legge

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Testo:

Proposta di legge n. 423/10^ recante: "Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24".

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 24/2013)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), si interpreta nel senso che, in ciascuna delle leggi regionali 9/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008 e 13/2008, deve ritenersi abrogato il solo articolo 5, in quanto non compatibile con l'articolo 2 (accorpamento degli enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali) e con l'articolo 9 (Ente per i Parchi marini regionali) della predetta legge regionale 24/2013.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico ufficiale della Regione.